



Consulenti del Lavoro
▼ **Consiglio Nazionale dell'Ordine**

SCADENZE E ADEMPIMENTI FISCALI 2018
COMUNICAZIONI DATI E FATTURE EMESSE E RICEVUTE
FATTURAZIONE ELETTRONICA

LE PROPOSTE DEI CONSULENTI DEL LAVORO AL TAVOLO TECNICO
AGENZIA ENTRATE 13 NOVEMBRE 2017

Indice

Le proposte dei Consulenti del Lavoro

1. Certificazione unica	4
2. Modello 770	4
3. Modello redditi persone fisiche, società di persone e società di capitali	4
4. Imu, Tasi, addizionali all'Irpef e altri tributi locali	4
5. Proroga tempi di gestione relativi allo "scarto" delle dichiarazioni fiscali	5
6. Comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute	5
7. Comunicazione delle liquidazioni iva e nuovi termini di detrazione sugli acquisti.	6
8. Fatturazione elettronica	7

PREMESSA

I Consulenti del Lavoro ritengono che la riorganizzazione del sistema tributario nel suo complesso, rappresenti per i cittadini un'esigenza assolutamente necessaria e non più procrastinabile. Peraltro, gli intenti di certezza, sostenibilità e semplificazione, più volte richiamati dal legislatore nelle recenti riforme fiscali, non hanno trovato corrispondenza nella pratica operativa.

Infatti, in controtendenza agli obiettivi dichiarati dal legislatore fiscale, negli ultimi anni si sono moltiplicati gli adempimenti, quali: le dichiarazioni, le scadenze e le richieste di documentazione ai contribuenti, alle imprese e ai professionisti che li assistono. Tale ingiustificata complicazione del sistema fiscale genera un aumento dei costi gestionali, amministrativi e legali, nonché l'impossibilità per le predette imprese e professionisti di programmare una sana amministrazione, necessaria e propedeutica a qualsiasi attività economica organizzata.

In merito a tutto quanto sopradetto, i Consulenti del Lavoro ribadiscono e sottolineano che l'effettiva semplificazione fiscale si possa conseguire solo attraverso un preventivo contraddittorio con i professionisti che operano quotidianamente nelle dinamiche aziendali, professionali e rendono concretamente esigibili le imposte e i tributi.

A tal fine, i Consulenti del Lavoro sottopongono all'Amministrazione Finanziaria alcune proposte che non impattano sul gettito, ma generano tangibili semplificazioni ai contribuenti sui quali si riverberano gli effetti di adempimenti ontologicamente complessi e articolati.

1. Certificazione unica

PROPOSTA: POSTICIPAZIONE DEL TERMINE DI TRASMISSIONE TELEMATICA ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DAL 7 MARZO AL 31 MARZO.

- Mantenere la data del 7 marzo, quale termine di presentazione telematica, crea criticità in quanto entro appena 7 giorni prima (28 febbraio) i sostituti d'imposta hanno la possibilità di procedere ai conguagli fiscali di fine anno, che hanno rilevanza ai fini dei redditi da certificare. Non si ritiene, inoltre, che il differimento del termine di scadenza abbia effetti negativi sulla gestione del 730 precompilato, in quanto la dichiarazione precompilata deve poter poggiare su basi solide, rappresentate proprio dai dati reddituali.

2. Modello 770

PROPOSTA: DIFFERIMENTO STABILE DEL TERMINE DI SCADENZA DAL 31 LUGLIO AL 31 OTTOBRE .

- Si propone di fissare la data di presentazione al 31 ottobre dell'anno successivo al periodo d'imposta di riferimento. L'attuale scadenza, fissata al 31 luglio, coincide con numerosissimi adempimenti fiscali che sono, oltretutto, quelli notoriamente più importanti, complessi e delicati. Il 770 è un modello dal quale non conseguono liquidazioni d'imposta e dunque non produce alcuna conseguenza in termini di gettito, né per i controlli. Inoltre, i dati reddituali sono già stati dichiarati con la certificazione unica.

3. Modello redditi persone fisiche, società di persone e società di capitali

PROPOSTA: CONDIVISIONE DELL'ATTUALE SCADENZA GENERALE DEL 30 GIUGNO OVVERO DEL 30 LUGLIO CON MAGGIORAZIONE DELLO 0,40% CON PREVISIONE DI DIFFERIMENTO AUTOMATICO DI TALI TERMINI IN CASO DI RITARDO DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA NELLA ELABORAZIONE DEI MODELLI UFFICIALI E DEI MODULI DI CONTROLLO *ENTRATEL* NECESSARI AL CALCOLO E LIQUIDAZIONE DELLE IMPOSTE.

- Tale proposta è finalizzata a fornire un quadro di certezze stabile nel tempo, evitando la costante necessità di chiedere proroghe di termini ed evitare gravi disagi ai contribuenti e ai professionisti.

4. Imu, Tasi, addizionali all'Irpef e altri tributi locali

PROPOSTA: FAR COINCIDERE LE SCADENZE DI DICHIARAZIONE E VERSAMENTO DEI TRIBUTI LOCALI CON QUELLE PREVISTE PER LE DICHIARAZIONI DEL MODELLO REDDITI. CREARE UNO *STANDARD* UNIFICATO PER LA GESTIONE DELLE INFORMAZIONI CONTENUTE NELLE DELIBERE COMUNALI.

- Raggruppamento degli adempimenti IMU ed altri tributi locali la cui base imponibile è analoga, unitamente al modello Redditi, intendendo far coincidere il pagamento del tributo con il pagamento delle imposte scaturenti dalla liquidazione della dichiarazione dei redditi.

Tale forma di semplificazione consentirebbe un duplice beneficio: il primo, a favore dei professionisti, di evitare la duplicazione di adempimenti nei confronti dello stesso contribuente; il secondo, una certezza di debito del contribuente e la possibilità di poter compensare, in automatico, eventuali crediti derivanti dal modello Redditi.

Inoltre, si segnala che esigenze di semplificazione sussistono con particolare riferimento agli adempimenti relativi ai tributi comunali (IMU, TASI e TARI).

Le informazioni necessarie (delibere comunali contenenti aliquote e detrazioni) vengono pubblicate dai Comuni senza alcuno standard. Si propone, pertanto, di estendere anche ai Comuni modalità uniformi di comunicazione telematica di tali dati, al fine di consentire ai contribuenti e alle *software house* il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'assolvimento degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi locali.

In tal modo, oltre a rendere più semplice a contribuenti e professionisti l'accesso all'adempimento tributario, si otterrà una riduzione degli errori presenti nell'Anagrafe tributaria del nostro Paese.

5. Proroga tempi di gestione relativi allo “scarto” delle dichiarazioni fiscali

PROPOSTA: PROROGA DA 5 A 30 GIORNI IL TERMINE PER IL RINVIO DELLE DICHIARAZIONI “SCARTATE”.

- Modificare in 30 giorni il termine attualmente stabilito in 5 nell'ipotesi di “scarto” delle dichiarazioni fiscali inviate telematicamente. L'attuale termine di 5 giorni rende, infatti, estremamente difficoltoso procedere alla correzione essendo necessario anche il coinvolgimento del contribuente al fine della sottoscrizione del rinvio.

6. Comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute

- **PROPOSTA: STABILIZZAZIONE ANNUALE DELL'INVIO DELLA COMUNICAZIONE DATI DELLE FATTURE, CREAZIONE DI UNO SPECIFICO MODELLO E DI UN DIAGNOSTICO CHE PERMETTA GLI OPPORTUNI CONTROLLI PRIMA DI EFFETTUARE L'INVIO.**

Si condividono, in quanto coerenti con le richieste di semplificazione più volte fatte dai Consulenti del Lavoro, i recenti emendamenti al D.L. n. 148/2017 approvati dalla Commissione Bilancio del Senato.

Nello specifico:

- la possibilità per il contribuente di trasmettere i dati annualmente o semestralmente, semplificandone la procedura;
- la facoltà di riepilogo cumulativo di tutte le fatture di un'impresa inferiori a trecento euro; nell'applicazione pratica di tale semplificazione si propone di evitare la richiesta di qualsiasi informazione aggiuntiva all'interno della comunicazione riepilogativa;
- l'abolizione delle sanzioni per l'invio delle fatture del primo semestre 2017 e la sanatoria con un nuovo invio da effettuarsi entro febbraio 2018;
- il ridotto numero dei dati da inviare, eliminando a titolo di esempio una informazione del tutto superflua come il codice di avviamento postale (Cap) del cliente o del fornitore.

Non si ritiene condivisibile, la previsione all'interno del DDL Bilancio 2018 del c.d. "spesometro transfrontaliero", ovvero l'obbligo di trasmettere entro il 5 del mese successivo i dati delle fatture da o verso controparti estere, che non possono essere imposte nel formato della fattura elettronica previsto come obbligo generalizzato, dal medesimo DDL, a partire dal 01 gennaio 2019.

Oltre a rappresentare un onere gravoso, con ben 12 invii annuali, tale flusso di informazioni non può essere controllato di fatto dall'Agenzia delle Entrate a meno di un progetto europeo condiviso di creazione di una banca dati unica con incrocio dei dati posseduti dalle Amministrazioni finanziarie di tutti i Paesi comunitari.

Inoltre, si chiede di semplificare il processo di annullamento e rettifica di un invio effettuato e di creare uno specifico modello in luogo dell'attuale tracciato informatico richiesto, come era fino all'anno 2016 con il c.d. modello di comunicazione polivalente. Si segnala la necessità di creare un diagnostico, in modo da poter correggere eventuali errori prima di effettuare l'invio definitivo.

All'interno di tale diagnostico, si ritiene opportuno avere un controllo automatico che segnali eventuali partite iva cessate di clienti e fornitori.

7. Comunicazione delle liquidazioni iva e nuovi termini di detrazione sugli acquisti

- **PROPOSTA: ELIMINAZIONE DELL'OBBLIGO DI INVIO DELLE LIQUIDAZIONI IVA PERIODICHE. SPOSTAMENTO DEL TERMINE ENTRO IL QUALE POTER DETRARRE L'IVA SUGLI ACQUISTI AL MOMENTO DELLA SCADENZA DI INVIO DELLA DICHIARAZIONE IVA DELL'ESERCIZIO SUCCESSIVO A QUELLO DI ESIGIBILITÀ.**

Relativamente alle comunicazioni trimestrali Iva, l'adempimento risulta eccessivo rispetto alla sua utilità e soprattutto mal si concilia con le novità previste dal D.L. n. 50/2017 sulle tempistiche di detrazione dell'Iva sugli acquisti. Si ricorda, inoltre, che tale previsione ha violato il

c.d. principio di neutralità, proporzionalità ed equivalenza su cui poggia l'Iva ed è attualmente al vaglio della Commissione UE. **Si propone** un ritorno ad un controllo annuale ai fini Iva con utilizzo diffuso del c.d. Ravvedimento operoso, ora compresso temporalmente dalle nuove comunicazioni dell'Amministrazione finanziaria a seguito dei controlli trimestrali. Tale modalità di controllo trimestrale dell'Iva sta rendendo complessa la gestione per i professionisti e le imprese e, presumibilmente, anche per l'Amministrazione finanziaria.

La nuova formulazione dell'articolo 19 del D.P.R. n. 633/1972, in base al quale, la detrazione deve essere esercitata entro il termine della dichiarazione annuale Iva relativa all'anno di esigibilità, comporta che tutte le fatture di acquisto debbano essere registrate entro il termine di invio della dichiarazione Iva dello stesso anno (30 aprile dell'anno successivo). Il contribuente, dovrebbe provvedere ai controlli di regolarità in soli quattro mesi. Si tratta di una criticità che, richiede un intervento normativo finalizzato a restituire al contribuente un tempo adeguato per i controlli, per la registrazione e di conseguenza per poter esercitare il diritto alla detrazione Iva.

Si propone di posticipare il termine di detrazione Iva di un anno, ovvero alla scadenza dell'invio telematico della dichiarazione Iva dell'esercizio successivo a quello di esigibilità dell'imposta.

8. Fatturazione elettronica

- **PROPOSTA: IN LUOGO DI UNA OBBLIGATORIETÀ GENERALIZZATA, RENDERE FACOLTATIVO L'UTILIZZO DELLA FATTURA ELETTRONICA TRA PRIVATI ED INTRODURRE NELL'ORDINAMENTO MISURE PER INCENTIVARNE L'UTILIZZO.**

All'interno del DDL Bilancio 2018, viene prevista dal 2019 l'introduzione generalizzata della fatturazione elettronica sopprimendo, nel contempo, le comunicazioni dei dati delle fatture, salvo introdurre un ulteriore adempimento addirittura a scadenza mensile di proibitiva gestione c.d. "spesometro transfrontaliero" di cui detto sopra.

L'Agenzia delle Entrate, grazie alla fatturazione elettronica, vorrebbe predisporre le liquidazioni periodiche dell'Iva, la relativa dichiarazione annuale Iva e la dichiarazione dei redditi generando anche i relativi F24 precompilati. La criticità di tale complessa gestione automatizzata, è il rischio di vedere nella sostanza soppressa l'applicazione di tutte le norme sulla detraibilità oggettiva e soggettiva dell'Iva, i vari regimi speciali previsti dal D.P.R. 633/1972 nonché tutte le disposizioni civilistiche e fiscali sulla determinazione del reddito d'impresa e di lavoro autonomo.

Appare poco significativa, la semplificazione che mira ad eliminare per professionisti e imprese in contabilità semplificata l'obbligo della tenuta dei registri vendite e acquisti, in quanto la tenuta in proprio della contabilità rimarrà come necessità ai fini gestionali interni. Inoltre, tale metodologia non rappresenta un rimedio ad intercettare i casi più gravi di evasione Iva, ovvero quelli in cui si omette completamente l'emissione della fattura o la si emette per un importo inferiore rispetto al corrispettivo incassato.

I Consulenti del Lavoro sono da sempre favorevoli allo sviluppo tecnologico ma ritengono che la semplificazione, per poter essere a vantaggio non solo dell'Amministrazione finanziaria, debba essere condivisa e passare da un'adesione spontanea dei contribuenti. Questo può avvenire introducendo nell'ordinamento tributario dei meccanismi incentivanti tali da rendere la fatturazione elettronica effettivamente più vantaggiosa per tutti. Inoltre, come insegna la recente esperienza della comunicazione dati delle fatture del primo semestre 2017, si suggerisce, di fissare un periodo ragionevole, almeno triennale, entro il quale l'Amministrazione finanziaria si confronti concretamente con professionisti ed imprese, per trovare insieme una corretta e funzionale gestione del processo di fatturazione elettronica. Si è dell'avviso che la data di avvio di un obbligo come quello della fatturazione elettronica debba essere ponderato, per consentire alle imprese di prepararsi per l'adempimento e, parimenti, debba essere utilizzato dall'Amministrazione per adeguare i propri sistemi ad un'efficiente ricezione e gestione delle informazioni.

Sul tema, si propongono alcuni suggerimenti di semplificazione e di introduzioni di incentivi per poter diffondere l'adesione spontanea dei contribuenti alla fatturazione elettronica:

- a. eliminare l'obbligo del c.d. Codice univoco oggi previsto dal sistema SDI ed utilizzare come codice di identificazione il codice fiscale o la partita iva;
- b. introdurre la possibilità di recuperare immediatamente l'Iva sugli insoluti B2B;
- c. aumentare le soglie (almeno 30.000 euro) per l'esclusione dall'obbligo del visto di conformità per le compensazioni orizzontali dei crediti fiscali, ferma restando l'opportunità di riportare a 15.000 euro la soglia anche per i contribuenti che scelgono di non utilizzare la fatturazione elettronica;
- d. introdurre un significativo credito d'imposta per il recupero delle spese relative agli investimenti necessari in termini di formazione ed acquisto degli strumenti tecnologici per una corretta gestione della fatturazione elettronica;
- e. mantenere la conservazione sostitutiva di cui al D.M. 17/06/2014 adempiuta nel momento di invio della fattura elettronica al sistema SDI, con valore sia ai fini civilistici che fiscali;
- f. ridurre la ritenuta fiscale sui bonifici bancari relativi a ristrutturazioni edilizie dall'attuale 8% al 4%, a fronte di fatture gestite in maniera elettronica;
- g. adottare il formato unico europeo di fattura elettronica in base a quanto indicato nella Direttiva n. 2014/55/UE;
- h. al fine di evitare il continuo sostenimento di oneri per la gestione di adempimenti fiscali continuamente mutevoli, si chiede che l'assetto di fatturazione elettronica ipotizzato, una volta entrato pienamente a regime, venga mantenuto stabile nel tempo;
- i. evitare "doppi binari" di trasmissione e gestione del processo di fatturazione elettronica come nel caso di fatturazione B2B e B2C;

- j. disapplicare gli istituti dello *split payment* e del *reverse charge* ai contribuenti che scelgono di utilizzare la fatturazione elettronica. Si tratta di meccanismi che, ormai, coinvolgono un numero sempre più ampio di soggetti e di operazioni, introdotti con finalità antifrode, ma che hanno comportato per professionisti ed imprese aggravii sia amministrativi, che finanziari, oltre ad una notevole incertezza applicativa data dalla poca chiarezza della norma.